Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2002

che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/79/CE)

(GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2002/233/CE della Commissione del 20 marzo 2002	L 78	14	21.3.2002
►**M2**	Decisione 2002/678/CE della Commissione del 22 agosto 2002	L 229	33	27.8.2002
►**M3**	Decisione 2003/550/CE della Commissione del 22 luglio 2003	L 187	39	26.7.2003

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2002

che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le arachidi originarie o provenienti dalla Cina risultano in molti casi contaminate da livelli eccessivi di aflatossina B1 e di aflatossine totali.

(2) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha osservato che l'aflatossina B1, anche a dosi estremamente basse, causa tumori del fegato e ha un effetto genotossico.

(3) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999 ([3]) definisce i livelli massimi di taluni contaminanti ed in particolare delle aflatossine presenti nei prodotti alimentari. Questi limiti sono stati notevolmente superati nei campioni di arachidi originari o provenienti dalla Cina.

(4) Ciò costituisce una grave minaccia per la sanità pubblica nella Comunità e pertanto si impongono provvedimenti di tutela a livello comunitario.

(5) Dall'8 al 21 maggio 2001 è stata effettuata in Cina una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione europea per valutare i sistemi di controllo messi a punto per prevenire una contaminazione da aflatossine nelle arachidi destinate all'esportazione verso la Comunità europea. A seguito della missione è risultato che, fra l'altro, i controlli relativi alla presenza di aflatossine nelle arachidi sono minimi a livello di produzione o lavorazione. Sono state inoltre constatate carenze per quanto riguarda le prestazioni dei laboratori. Pertanto è opportuno sottoporre le arachidi o i prodotti derivati originari o provenienti dalla Cina a particolari condizioni per garantire un elevato livello di tutela della sanità pubblica.

(6) È necessario che le arachidi e i prodotti derivati dalle arachidi siano stati prodotti, selezionati, manipolati, lavorati, confezionati e trasportati conformemente a buone prassi igieniche. È necessario definire i livelli di aflatossina B1 e aflatossine totali presenti nei campioni prelevati dalle partite subito prima della spedizione dalla Cina.

(7) È opportuno che le autorità cinesi forniscano prove documentali che accompagnino ciascuna partita di arachidi originaria o proveniente dalla Cina per quanto riguarda le condizioni di produzione, selezione, manipolazione, lavorazione, confezione e trasporto, nonché i risultati delle analisi di laboratorio della partita relative ai livelli di aflatossina B1 e alle aflatossine totali.

([1]) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.
([2]) GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48.
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 17.

▼B

(8) Dai risultati della missione precitata si deduce che le autorità cinesi attualmente non possono garantire analisi affidabili o l'integrità della partita per quanto riguarda la certificazione. Pertanto l'affidabilità di eventuali certificati rilasciati per le arachidi provenienti dalla Cina solleva notevoli dubbi.

(9) Pertanto è opportuno, allo scopo di tutelare la sanità pubblica, che tutte le partite di arachidi originarie o provenienti dalla Cina, importate nella Comunità europea, siano sottoposte a un campionamento e un'analisi per individuare il livello di aflatossine presenti da parte della competente autorità dello Stato membro d'importazione, prima dell'immissione sul mercato. Poiché questo provvedimento ha notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri, i risultati del provvedimento verranno valutati dopo un breve periodo di tempo e le misure saranno modificate se del caso.

(10) Il comitato permanente per i prodotti alimentari è stato consultato il 2 aprile 2001 e il 19 luglio 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non possono importare prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie originari o provenienti dalla Cina, destinati al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, a meno che la partita sia corredata dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e del certificato sanitario di cui all'allegato I, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante dell'amministrazione statale per le ispezioni delle importazioni e delle esportazioni e della quarantena della Repubblica popolare cinese:

— arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00,

— arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg),

— arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

2. Le partite possono essere importate nella Comunità europea soltanto attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato II.

3. Ogni partita deve essere contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sul certificato sanitario e sulla relazione di accompagnamento contenente il risultato delle analisi ufficiali, di cui al paragrafo 1.

▼M2

Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita deve essere identificato tramite detto codice. Tale disposizione si applica alle partite che hanno lasciato la Cina in data successiva al 1º settembre 2002.

▼B

4. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro garantiscono che le arachidi originarie o importate dalla Cina, siano sottoposte al controllo dei documenti che garantiscono il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e i risultati del campionamento di cui al paragrafo 1.

▼M3

5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro organizzano il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale sulle partite di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina per accertare la presenza di aflatossina B1 e aflatossine totali.

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati

▼M3

sulle partite di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina. La relazione è presentata nel mese successivo a ogni trimestre ([1]).

▼M2

6. Il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale di cui al paragrafo 5 vengono svolti su circa il 10 % delle partite di prodotti per ciascuna categoria dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Tutte le partite destinate ad essere sottoposte al prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale vengono trattenute ►M3 per un massimo di 15 giorni lavorativi ◄ prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate. In tal caso le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un documento d'accompagnamento ufficiale in cui si attesta che la partita è stata sottoposta a prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale e si indica il risultato delle analisi.

▼M3

7. In caso di divisione di una partita, ciascuna parte della partita divisione sono accompagnate da copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento di cui ai paragrafi 1 e 6 autenticate dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo la divisione.

▼M1

Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite non corredate dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali o del certificato sanitario, che abbiano lasciato la Cina anteriormente all'11 marzo 2002, purché l'operatore dimostri mediante prelievo di campioni ed analisi, eseguiti a norma della direttiva 98/53/CE della Commissione ([2]), la conformità di tali partite alle disposizioni del regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di aflatossina B1 e di aflatossina totale.

▼M3

Articolo 2

La presente decisione sarà oggetto di un riesame alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti della Cina e sulla base dei risultati dei test svolti dagli Stati membri per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Nell'ambito del riesame viene inoltre valutata la necessità di mantenere in vigore le condizioni speciali.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

([1]) Aprile, luglio, ottobre, gennaio.
([2]) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.

▼B

ALLEGATO I

Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di arachidi e prodotti derivati dalle arachidi originarie o provenienti dalla Cina

Codice partita: …… **Certificato n.:** ……

Secondo le disposizioni della decisione della Commissione europea 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi che rientrano nei codici NC 1202 10 90 (col guscio) o 1202 20 00 e i prodotti derivati alle arachidi che rientrano nei codici NC 2008 11 92 o 2008 11 94 (in imballaggi immediati con contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 11 96 o 2008 11 98 (contenuto netto non superiore a 1 kg), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

il ……

(Amministrazione statale dell'Ispezione delle importazioni/esportazioni e della quarantena della Repubblica popolare cinese)

CERTIFICA:

che le arachidi della presente partita, numero di codice …… (inserire il codice della partita)

composta da: ……

……

(descrizione della partita, del prodotto, numero e tipo degli imballaggi, peso netto o lordo)

imbarcata a ……

(luogo di imbarco)

da ……

(identificazione del trasportatore)

con destinazione ……

(località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento: ……

……

……

(nome e indirizzo dello stabilimento)

sono state prodotte, selezionate, manipolate, trattate, confezionate e trasportate nel rispetto delle buone prassi in materia di igiene.

Da questa partita sono stati prelevati …… (numero dei campioni) campioni di arachidi il …… (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il …… (data), nel …… (nome del laboratorio), per determinare il livello di aflatossina B1 e il livello totale di contaminazione da aflatossine. Sono allegati particolari relativi al campionamento, i metodi di analisi e i risultati ottenuti.

Fatto a ……, il ……

Rappresentante dell'Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e per la quarantena della Repubblica popolare cinese

(Timbro)

……

(firma)

▼**M3**

ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione nella Comunità europea di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

Stato membro	Punto di entrata
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst
Danimarca	Tutti i porti e aeroporti danesi
Germania	HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Hof-Schirnding-Landstraβe, HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord
Grecia	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
Spagna	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport

▼**M3**

Stato membro	Punto di entrata
Italia	Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
Lussemburgo	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg
Paesi Bassi	Tutti i porti e aeroporti e tutte le stazioni di confine
Austria	HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen-Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/ Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach
Portogallo	Lisboa, Leixões
Finlandia	Tutti gli uffici doganali finlandesi
Svezia	Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda
Regno Unito	Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport